

STATUTO

COSMOS RISTRUTTURAZIONE E COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TARANTO TA VIA VENETO 7

Numero REA: TA - 204318

Codice fiscale: 03267930737

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-09-2020 - Statuto completo	2
--	---

Allegato A) al Numero 12729 del Repertorio	
al Numero 9936 della Raccolta	
STATUTO della	
"COSMOS RISTRUTTURAZIONE E COSTRUZIONI	
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	
TITOLO I	
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
E' costituita, con sede in Taranto, la Società cooperativa	
denominata "COSMOS RISTRUTTURAZIONE E COSTRUZIONI SOCIETA'	
COOPERATIVA SOCIALE" a Cooperativa potrà istituire, con	
delibera dell'Assemblea, sedi secondarie, succursali,	
agenzie e rappresentanze anche altrove.	
Art. 2 (Durata)	
La Cooperativa ha durata fino al trentuno dicembre 2100	
(duemilacento) e potrà essere prorogata con delibera	
dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci	
dissenziati.	
TITOLO II	
SCOPO - OGGETTO	
Art. 3 (Scopo mutualistico)	
La cooperativa non ha finalità speculative ed è retta dai	
principi della mutualità ai sensi del codice civile e delle	
altre leggi vigenti in materia di società cooperative.	
Con delibera dell'assemblea ordinaria possono essere	

	istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e	
	rappresentanze.	
	La cooperativa sociale ha lo scopo di perseguire l'interesse	
	generale della Comunità, la promozione umana e	
	l'integrazione sociale dei cittadini, anche svantaggiati,	
	attraverso la gestione dei servizi sociali, sanitari ed	
	educativi. Inoltre gli stessi scopi potranno essere	
	raggiunti mediante lo svolgimento di attività produttive di	
	tipo commerciale, artigianale, agricolo, industriale e nei	
	servizi commissionati anche da Enti Pubblici o mediante la	
	partecipazione a gare o appalti; il tutto finalizzato	
	all'inserimento occupazionale di persone svantaggiate ed	
	ispirate ai principi della mutualità i sensi degli articoli	
	1, lett. B) e 4 L. 381/91 e successive integrazioni e	
	modifiche.	
	La cooperativa dovrà, dunque, assicurare ai propri soci il	
	lavoro giustamente retribuito; migliorare le condizioni	
	morali, materiali dei propri soci e delle loro famiglie a	
	mezzo dell'inserimento nel mondo del lavoro; collaborare	
	allo sviluppo ed alla propaganda del movimento cooperativo e	
	mutualistico.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come	
	definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli	
	interessi dei soci come più oltre determinati, la	

	Cooperativa si ispira ai principi della solidarietà sociale,	
	è tassativamente apolitica e senza finalità di lucro e si	
	propone, in via prioritaria ma non esclusiva, di offrire	
	nell'interesse mutualistico dei soci, servizi in campo	
	sociale, assistenziale, educativo e formativo, volti a	
	facilitare l'inserimento nella vita attiva di persone in	
	condizioni di disagio sociale, fisico, psichico e di quanti	
	altri possono essere riconosciuti dalla società come persone	
	in stato di emarginazione; - gestione di percorsi	
	riabilitativi e formativi, rivolte alle persone in stato di	
	bisogno precedentemente menzionate imperniate sull'esercizio	
	attivo della attività di costruzione o ristrutturazione di	
	edifici o strutture industriali o informatiche individuali e	
	di gruppo; - svolgere attività di riabilitazione dei	
	soggetti svantaggiati con l'inserimento nel mondo del lavoro.	
	Inoltre la cooperativa potrà svolgere le seguenti attività	
	di servizi:- manutenzione e cura del verde pubblico e privato	
	Attività di elaborazione dati informatici, immissione dati,	
	programmazioni di software e siti web; - la gestione dei	
	parcheggi e parcometri; - assunzione di lavori di	
	ristrutturazioni idrauliche, elettriche, di	
	impermeabilizzazioni e insonorizzazioni ignifughe per civili	
	abitazioni e strutture industriali per conto terzi.	
	- lavori di costruzione, restauro e manutenzione di edilizia	
	civile e industriale; - lavori di impiantistica elettrica e	

	idrica; - lavori di carpenteria leggera in ferro, acciaio	
	inossidabile ed anticorodal; - lavori di pitturazione in	
	genere; - lavori di ponteggiatura in genere; - lavori di	
	pulizie civili e industriali; - raccolta e trasporto di	
	materiale di risulta; - trasformazione di materie prime e	
	relativa assistenza tecnica per la posa in opera; -	
	produzione stucco: utilizzazione e trasformazione di materie	
	prime per prodotto finito e destinato al mercato; - posa in	
	opera con consulenza ed assistenza tecnica, ristrutturazione	
	completa di edifici civili, monumentali e/o antichi,	
	ecclesiastici, militari ed enti; - svolgimento di attività	
	esecutiva di ricerche di mercato e la semplice promozione di	
	attività commerciali, industriali, di rappresentanze e di	
	import - export; - lavori edili di costruzione, demolizione,	
	ristrutturazione, rifiniture, pavimentazione, intonacatura,	
	pitturazione ed ogni altra attività connessa all'edilizia; -	
	attività di scavo e di movimento terra; - impianti di	
	produzione, di trasporto, di distribuzione e di	
	utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli	
	edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita	
	dall'ente distributore; - impianti radiotelevisivi ed	
	elettronici in genere, le antenne e gli impianti di	
	protezione da scariche atmosferiche; - montaggio e controllo	
	di pannelli fotovoltaici per civili abitazioni e strutture	
	industriali; - impianti di riscaldamento e di	

	climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme,	
	gassoso e di qualsiasi natura, e specie; - impianti	
	idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di	
	uso, di accumulo e di consumo d'acqua all'interno degli	
	edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita	
	dall'ente distributore; - impianti per il trasporto e	
	l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme	
	all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna	
	del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore; -	
	impianti di produzione antincendio.	
	La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa,	
	complementare e affine all'oggetto sociale o comunque	
	finalizzata al perseguimento degli scopi sociali o	
	mutualistici, nonché compiere tutte le operazioni	
	imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili	
	per la realizzazione dei progetti o comunque, sia	
	direttamente che indirettamente attinenti al medesimo. Nel	
	caso la cooperativa non abbia i requisiti di legge per lo	
	svolgimento di attività di cui al precedente comma, potrà	
	avvalersi anche di soggetti terzi in possesso dei requisiti	
	necessari. La cooperativa per il raggiungimento degli scopi	
	sociali potrà infine costituire fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale nonché adottare procedure di programmazione	
	pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento	

	aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992, n. 59, ed	
	eventuali norme modificative ed integrative.	
	Infine la cooperativa potrà svolgere tutte le operazioni	
	commerciali, mobiliari, immobiliari, industriali,	
	creditizie, finanziarie, con esclusione assoluta di quelle	
	operazioni che in forza di leggi speciali sono espressamente	
	riservate ad altre categorie di imprese e con esclusione	
	assoluta della raccolta del risparmio fra il pubblico,	
	ritenute necessarie ed utili per il raggiungimento dello	
	scopo sociale. Potrà assumere, sia direttamente, sia	
	indirettamente, rappresentanze, interessenze e	
	partecipazioni in altre società, imprese italiane o estere	
	ed aventi scopo analogo, affine o connesso al proprio, ma	
	sempre che non ne risulti modificato l'oggetto sociale.	
	Potrà inoltre prestare garanzie sia immobiliari ch	
	mobiliari, fidejussioni, avalli nei confronti di privati,	
	banche ed istituti di credito ed anche per impegni altrui,	
	assumere prestiti e mutui anche ipotecari per il	
	finanziamento della gestione, delle attrezzature e di	
	eventuali immobili della società.	
	La cooperativa non può emettere strumenti finanziari ai	
	sensi dell'art. 2526 c.c.	
	Il capitale della società è variabile entro la misura	
	stabilita dal codice civile e dalle leggi speciali per i	
	benefici fiscali ed è suddiviso in quote di valore variabile	

	nei limiti di legge.	
	La società potrà altresì chiedere finanziamenti anche a	
	fondo perduto, comunitari, nazionali o regionali ex legge	
	448/1990 e smi.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci cooperatori)	
	Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo	
	stabilito dalla legge. Possono essere soci tutti coloro che,	
	non avendo interessi contrastanti con quelli della	
	cooperativa, intendono perseguire gli scopi partecipando	
	alle attività sociali. Potranno essere soci inoltre tutti i	
	lavoratori dei settori nei quali la cooperativa è destinata	
	ad operare, escluso però i soci che esercitano in proprio	
	imprese identiche o affini a quella della cooperativa.	
	La responsabilità di ciascun socio per le obbligazioni	
	sociali è limitata all'ammontare della quota sottoscritta,	
	che deve essere sempre di un ammontare compreso nei limiti	
	previsti dall'art. 2525 c.c.	
	Possono essere soci persone fisiche appartenenti alle	
	seguenti categorie:	
	- Soci prestatori - che prestano la loro attività ricevendo	
	il compenso previsto dai C.C.N.L.;	
	- Soci fruitori - che godono a vario titolo , direttamente	
	o indirettamente, dei servizi prestati dalla cooperativa;	

	- Soci volontari - che prestano la loro attività	
	gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà.	
	Ogni socio, se appartenente alle categorie di cui al punto 2	
	e 3, è iscritto in una apposita sezione del Libro ei soci.	
	Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli	
	inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che	
	esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella	
	dalla Cooperativa.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di	
	soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del	
	codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati	
	dal presente articolo. Il numero dei soci ammessi alla	
	categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo	
	del numero totale dei soci cooperatori. In tale categoria	
	speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse	
	al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la	
	loro formazione, soggetti in grado di contribuire al	
	raggiungimento degli scopi sociali. La durata	
	dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei	
	limiti di legge, viene fissata dal consiglio di	
	amministrazione al momento dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci. I soci	

	appartenenti alla categoria speciale non possono essere	
	eletti nel consiglio di amministrazione della Cooperativa.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10	
	del presente statuto, il socio appartenente alla categoria	
	speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso	
	di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo	
	al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo	
	spirare del suddetto termine. Costituiscono cause di	
	esclusione del socio appartenente alla speciale categoria,	
	oltre a quelle individuate dall'articolo 11 del presente	
	statuto: - l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	- la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai	
	momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa; -	
	il mancato adeguamento agli standard produttivi della	
	Cooperativa o il non rispetto degli impegni di	
	partecipazione all'attività economica della stessa,	
	finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione	
	aziendale; - verificatasi una causa di esclusione, il socio	
	appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso	
	dal consiglio di amministrazione anche prima della scadenza	
	fissata al momento della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio	
	appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il	
	diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti	
	ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che	

	spettano ai soci di cui all'articolo 5 del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore	
	deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura	
	del consiglio di amministrazione, nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto	
	non previsto nel presente titolo, si applicano le	
	disposizioni dei soci cooperatori.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al	
	Consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà	
	contenere, se trattasi di persona fisica: - l'indicazione	
	del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita,	
	codice fiscale nonché indirizzo di posta elettronica e	
	numero di fax; - l'indicazione dell'effettiva attività	
	svolta, della condizione o capacità professionale, delle	
	specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti	
	richiesti dallo statuto; - l'ammontare della quota di	
	capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà	
	comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge; -	
	la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di	
	essere ammesso; - la dichiarazione di conoscere ed accettare	
	integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e	
	di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli	
	organi sociali; - l'espressa e separata dichiarazione di	
	accettazione della clausola arbitrale contenuta negli	

	articoli 37 e 38 del presente statuto e di presa visione	
	effettiva del regolamento della Camera Arbitrale e di	
	Conciliazione della Cooperazione.	
	Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e) ed	
	f), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:	
	a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione o capacità professionale, delle specifiche	
	competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti	
	dallo statuto;	
	b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il	
	conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei	
	termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla	
	quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.	
	Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e) ed	
	f), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:	
	a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il	
	conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei	
	termini stabiliti dai regolamenti interni;	
	b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice	
	civile, se trattasi di società, associazioni od enti , oltre	
	a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e) ed f)	
	relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione	

	dovrà contenere le seguenti informazioni: - la ragione	
	sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede	
	legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonché	
	l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax; - la	
	delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
	h) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	Il Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei	
	requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla	
	domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo	
	scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di	
	amministrazione, sul libro dei soci.	
	Il Consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni,	
	motivare la deliberazione di rigetto della domanda di	
	ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal	
	Consiglio di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro	
	il termine di decadenza di sessanta giorni dalla	
	comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si	
	pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non	
	accolte, se non appositamente convocata, in occasione della	
	successiva convocazione.	
	Il Consiglio di amministrazione nella relazione sulla	
	gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le	

	ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 8 (Obblighi dei soci)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e	
	dallo statuto, i soci sono obbligati: al versamento, con le	
	modalità e nei termini fissati dal Consiglio di	
	amministrazione: del capitale sottoscritto; dell'eventuale	
	tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di	
	istruttoria della domanda di ammissione; del sovrapprezzo	
	eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di	
	approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di	
	amministrazione; all'osservanza dello statuto, dei	
	regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli	
	organi sociali.	
	In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto	
	nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:	
	a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici	
	scopi sociali ed esplichino attività concorrente, nonché a	
	non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese	
	aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa	
	salvo espressa autorizzazione del Consiglio di	
	amministrazione accordata in considerazione della tipologia	
	di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di	
	prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro	
	disponibile in Cooperativa;	

	b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità	
	professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed	
	allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle	
	prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa,	
	secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro	
	instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa	
	stessa.	
	In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei	
	precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:	
	a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi	
	e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti	
	interni. Per tutti i rapporti con la Cooperativa il	
	domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla	
	ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con	
	lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione	
	relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di	
	ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno	
	effetto dal momento della loro comunicazione alla	
	Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde: - per recesso, esclusione,	
	fallimento o per causa di morte, se il socio è persona	
	fisica; - per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento,	

	liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 c.c.), e	
	fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può	
	recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non sia più in grado di partecipare all'attività	
	volta al raggiungimento degli scopi sociali;	
	il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso	
	per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per	
	la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da	
	specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;	
	d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	Cooperativa.	
	Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purchè siano	
	decorsi almeno 2 esercizi sociali dalla loro ammissione in	
	cooperativa.	
	Il recesso dei soci volontari è libero. Il recesso non può	
	essere parziale. La dichiarazione di recesso deve essere	
	comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento	
	alla Cooperativa. Il Consiglio di amministrazione deve	
	esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e	
	trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa	
	comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di	
	ricevimento; in caso di diniego il socio, entro sessanta	

	giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre	
	opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto	
	sociale dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di	
	preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o	
	nei contratti di lavoro instaurati.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di	
	amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge,	
	nei confronti del socio che: - non sia più in grado di	
	concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che	
	abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione ovvero,	
	nel caso di socio lavoratore, che abbia cessato, in via	
	definitiva, il rapporto di lavoro con la cooperativa o, nel	
	caso di socio volontario, che abbia cessato in via	
	definitiva l'attività di volontariato; - risulti gravemente	
	inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge,	
	dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei	
	soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle	
	delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del	
	Consiglio di amministrazione di accordare al socio un	

	termine non superiore a 20 (venti) giorni per adeguarsi; -	
	previa intimazione da parte del Consiglio di	
	amministrazione, non adempia entro 20 giorni, al versamento	
	del valore delle quote sottoscritte o al pagamento di somme	
	dovute alla Società a qualsiasi titolo; - svolga o tenti di	
	svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa; -	
	nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere	
	comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o	
	inadempimenti tali da determinare la risoluzione del	
	rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta	
	causa o giustificato motivo; l'esclusione è comunicata al	
	socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli articoli 37	
	e 38, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del	
	provvedimento. L'esclusione comporta in ogni caso la	
	risoluzione del rapporto di lavoro. L'esclusione diventa	
	operante dalla ricezione da parte del socio del	
	provvedimento di esclusione.	
	Art. 12 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota	
	interamente liberata, eventualmente rivalutata, nella misura	
	e con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	

	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Art. 13 (Rimborso della quota)	
	I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso	
	esclusivamente delle quote interamente liberate,	
	eventualmente rivalutate. La liquidazione della	
	partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione	
	alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme	
	ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle	
	quote e il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora	
	sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato	
	destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi	
	dell'articolo 2545 quinquies, comma 3, del codice civile.	
	Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o	
	l'esclusione del socio. Il pagamento deve essere fatto entro	
	centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.	
	Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in	
	favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio	
	deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni	
	dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto	

	operativo. Il valore delle quote per le quali non sarà	
	richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con	
	delibera del consiglio di amministrazione alla riserva	
	legale. I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo	
	11, lettere b), c) e d) dovranno provvedere al risarcimento	
	dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove	
	determinata dal regolamento. La Cooperativa può compensare	
	con il debito derivante dal rimborso delle quote, del	
	sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica	
	e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali,	
	ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni	
	e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai	
	limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile. Il socio	
	che cessa di far parte della Società risponde verso questa,	
	per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno	
	dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto	
	effetto. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto	
	associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il	
	socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto	
	ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 15 (Soci sovventori)	

	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del	
	presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa	
	soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31 gennaio	
	1992, n. 59.	
	Art. 16 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da	
	quote nominative trasferibili. I conferimenti dei soci	
	sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento	
	aziendale di cui al successivo articolo 20, numero uno,	
	lettera b) del presente statuto.	
	Art. 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e	
	trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di	
	amministrazione. Il socio che intenda trasferire la quota	
	deve comunicare al Consiglio di amministrazione il proposto	
	acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente	
	indicato dal socio che intende trasferire la partecipazione,	
	il Consiglio di amministrazione provvederà ad indicarne	
	altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a	
	chiunque. In caso di mancato gradimento del soggetto	
	acquirente indicato dal socio che intende trasferire la	
	partecipazione, il Consiglio di amministrazione provvederà	

	ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al	
	sovventore il valore della quota, così come previsto al	
	successivo articolo 19.	
	Art. 18 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve	
	essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che	
	determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e	
	l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione	
	in favore dei soci cooperatori. La deliberazione	
	dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono	
	attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fini	
	dell'emissione della partecipazione.	
	Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)	
	I diritti spettanti ai soci sovventori sono così	
	disciplinati: - il tasso di remunerazione delle quote	
	sottoscritte è pari a due punti percentuali in più del	
	dividendo previsto per i soci cooperatori; - qualora si	
	debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte	
	di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo	
	costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in	
	proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito	
	dai soci cooperatori; - ai soci sovventori è attribuito il	
	diritto di eleggere un terzo dei componenti il Consiglio di	
	amministrazione. In ogni caso i voti attribuiti ai soci	
	sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti	

	ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti	
	dei soci sovventori verranno computati applicando un	
	coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il	
	numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il	
	numero di voti da essi portati; - i soci sovventori hanno	
	diritto di recedere t. La decorrenza del recesso è fissata	
	dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 20 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori	
	rappresentati da. Il valore della quota detenuta da ciascun	
	socio non può essere superiore ai limiti di legge;	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori,	
	confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;	
	dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di	
	cui all'articolo 22 e con il valore delle quote	
	eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed	
	agli eredi di soci deceduti; - dall'eventuale sovrapprezzo	
	delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi	
	del precedente articolo 8; - dalla riserva straordinaria; -	
	da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista	

	per legge.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per	
	statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante	
	la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.	
	Art. 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la Società	
	fatto salvo il diritto di recesso.	
	Art. 22 (Bilancio d'esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 (trentuno)	
	dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale	
	il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione del	
	progetto di bilancio. Il progetto di bilancio deve essere	
	presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro	
	centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale,	
	ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il	
	bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari	
	esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della	
	Società, segnalate dal Consiglio di amministrazione nella	
	relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota	
	integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore	
	a quella stabilita dalla legge;	

	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31	
	gennaio 1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge	
	medesima;	
	c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;	
	d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei	
	limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della	
	legge 31 gennaio 1992, n. 59;	
	e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme	
	restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla	
	costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve	
	divisibili tra i soci non cooperatori. L'Assemblea può	
	sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non	
	cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative	
	a mutualità prevalente.	
	Art. 23 (Ristorni)	
	Il Consiglio di amministrazione che redige il progetto di	
	bilancio di esercizio, può appostare somme al conto	
	economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le	
	risultanze dell'attività mutualistica. L'Assemblea, che	
	approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione	
	dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.	

	I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono	
	maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in	
	nessun caso superare la misura del trenta per cento dei	
	trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo	
	3, comma uno e comma due, lettera a), della legge 3 aprile	
	2001 n. 142.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere	
	effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio	
	stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito	
	regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521,	
	ultimo comma, del codice civile e da predisporre a cura del	
	Consiglio di Amministrazione, sulla base dei seguenti	
	criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro	
	distinti: ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,	
	qualifica professionale, compensi erogati, tempo di	
	permanenza in cooperativa, tipologia del rapporto di lavoro.	
	I ristorni potranno essere assegnati, oltre che mediante	
	erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito	
	del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante	
	l'attribuzione di azioni di sovvenzione.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 24 (Organi sociali)	
	Sono organi della Cooperativa: l'Assemblea dei soci; il	

	Consiglio di amministrazione; l'organo di controllo, se	
	nominato.	
	Art. 25 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea: - approva il bilancio e destina gli utili; -	
	approva il bilancio sociale secondo quanto previsto dal	
	Decreto Legislativo n. 112 del 2017; - delibera	
	sull'emissione delle quote destinate ai soci sovventori; -	
	procede alla nomina e revoca del Consiglio di	
	amministrazione; - procede all'eventuale nomina dell'organo	
	di controllo; - determina la misura dei compensi da	
	corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci; - delibera	
	di compiere operazioni che comportano una sostanziale	
	modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto	
	costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei	
	soci; - provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo; -	
	delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi	
	dell'articolo 23 del presente statuto; - delibera	
	l'eventuale stato di crisi aziendale; - approva il	
	regolamento interno di lavoro, così come previsto	
	dall'articolo 6 L.142/01 e gli eventuali regolamenti interni;	
	delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei	
	componenti dell'organo di controllo; - nomina i liquidatori	
	e stabilisce i criteri di svolgimento della liquidazione; -	
	delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli	

	argomenti che uno o più Amministratori ovvero tanti soci che	
	rappresentino almeno un terzo dei voti sottopongano alla sua	
	approvazione. Il verbale dell'Assemblea che delibera in	
	merito al precedente punto g) deve essere redatto da un	
	Notaio.	
	Art. 26 (Convocazione dell'assemblea)	
	L'Assemblea viene convocata dal Consiglio di amministrazione	
	con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data	
	e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve	
	essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche	
	riunirsi in luogo diverso da quello in cui si trova la sede	
	sociale, purchè in Italia.	
	L'avviso di convocazione deve essere comunicato tramite PEC	
	o con lettera raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata	
	a mano, o mediante affissione nei locali della sede legale,	
	almeno otto giorni prima dell'adunanza.	
	In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante	
	comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax o posta	
	elettronica, ai recapiti risultanti dal libro soci, a	
	condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto	
	ricevimento almeno otto giorni dell'Assemblea. L'Assemblea	
	ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati	
	all'articolo 22. L'Assemblea inoltre può essere convocata	
	dal Consiglio di amministrazione ogni volta esso ne ravvisi	

	la necessità e deve essere convocata senza ritardo, e	
	comunque non oltre 30 giorni dalla richiesta, qualora ne sia	
	fatta richiesta scritta dall'organo di controllo se nominato	
	o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti	
	spettanti a tutti i soci.	
	In assenza delle prescritte formalità per la convocazione,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	tutti gli Amministratori e i componenti dell'organo di	
	controllo, se nominato, siano presenti ovvero informati	
	della riunione. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può	
	opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si	
	ritenga sufficientemente informato.	
	Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei	
	voti dei soci aventi diritto al voto. In seconda	
	convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque	
	sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi	
	diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti	
	presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti	
	all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni	
	di cui all'ultimo comma del successivo articolo 28.	
	Art. 28 (Voto ed intervento)	

	Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle	
	Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultino	
	iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che	
	non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto,	
	qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.	
	L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più	
	luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a	
	condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i	
	principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci,	
	ed in particolare a condizione che:	
	sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo	
	del proprio ufficio di presidenza, di accertare	
	inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli	
	intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza,	
	constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di	
	verbalizzazione; - sia consentito agli intervenuti di	
	partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione	
	simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;	
	vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si	
	tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video	
	collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli	

	intervvenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la	
	riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il	
	soggetto verbalizzante.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro	
	socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima	
	categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia	
	Amministratore, Sindaco della Cooperativa. Ciascun socio non	
	può rappresentare più di 5 soci. La delega non può essere	
	rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano	
	all'impresa. I soci persone giuridiche sono rappresentati in	
	Assemblea dal loro legale rappresentante oppure da altro	
	soggetto dai medesimi designato. Per le votazioni si	
	procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con	
	altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente	
	consentito.	
	Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza	
	relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro	
	sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.	
	Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di	

	Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in	
	assenza anche di questi, dalla persona designata	
	dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei	
	presenti. Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche	
	non socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il	
	verbale è redatto da un Notaio. Funzione, poteri e doveri	
	del Presidente sono regolati dalla legge.	
	Art. 30 (Consiglio di amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di	
	Consiglieri variabile da 3 a 5 eletti dall'Assemblea che ne	
	determina, di volta in volta, il numero.	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il	
	Presidente ed il Vicepresidente. Non possono assumere la	
	carica di Presidente i rappresentanti di società costituite	
	da un unico socio persona fisica, di amministrazioni	
	pubbliche, di enti con scopo di lucro.	
	L'amministrazione della cooperativa può essere affidata	
	anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza degli	
	amministratori sia scelta tra i soci cooperatori oppure tra	
	le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	Gli Amministratori non possono essere nominati per un	
	periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data	
	dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	Gli Amministratori sono rieleggibili.	

Art. 31 (Compiti del consiglio di amministrazione)		
Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi		
poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli		
riservati alla decisione dei soci dalla legge.		
Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle		
proprie attribuzioni, ad eccezione della redazione del		
progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione,		
nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice		
civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei		
soci e delle decisioni che incidono sui rapporti		
mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti,		
oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni		
Amministratori, determinandone il contenuto, i limiti e le		
eventuali modalità di esercizio della delega.		
Art. 32 (Convocazioni e deliberazioni del consiglio di		
amministrazione)		
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente		
tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,		
oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei		
Consiglieri.		
La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax		
o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima		
dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in		
modo che i Consiglieri ed i componenti dell'organo di		
controllo Sindaci Effettivi ne siano informati almeno un		

	giorno prima della riunione. Nel caso di inerzia o	
	impossibilità del Presidente, la convocazione può essere	
	fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua	
	impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica	
	più anziano. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione	
	sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli	
	Amministratori in carica. La presenza alle riunioni può	
	avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione.	
	In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le	
	seguente condizioni: - che siano presenti nello stesso luogo	
	il Presidente ed il Segretario della riunione, che	
	provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;	
	che sia effettivamente possibile al Presidente della	
	riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento della riunione, constatare e proclamare i	
	risultati della votazione; - che sia consentito al soggetto	
	verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto	
	di verbalizzazione; - che sia consentito agli intervenuti	
	partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale	
	durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di	
	partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di	
	visionare, ricevere o trasmettere documenti.	
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera	
	tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve	

	pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la	
	sottoscrizione del verbale sul relativo libro.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	In caso di parità di voti la deliberazione proposta si	
	intende approvata o non approvata a seconda di come ha	
	votato chi presiede la seduta.	
	Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri	
	Amministratori ed all'organo di controllo, se nominato, di	
	ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in	
	una determinata operazione della Società, precisandone la	
	natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di	
	Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere	
	l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di	
	Amministrazione.	
	Art. 33 (Integrazione del consiglio di amministrazione)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti del	
	consiglio di amministrazione gli altri provvedono a	
	sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice	
	civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione	
	da parte dell'organo di controllo qualora quest'ultimo non	
	sia nominato. Se viene meno la maggioranza dei componenti il	
	Consiglio di Amministrazione, quelli rimasti in carica	
	devono convocare l'Assemblea perché provveda alla	
	sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati	
	scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro	

	nomina. In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i	
	componenti il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea deve	
	essere convocata d'urgenza dall'organo di controllo, se	
	nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di	
	ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'organo	
	di controllo l'assemblea può essere convocata da ogni socio.	
	Art. 34 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti ai	
	componenti il Consiglio di Amministrazione e ai membri del	
	Comitato Esecutivo, se nominato. Spetta al consiglio di	
	amministrazione, sentito il parere dell'organo di controllo,	
	se nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli	
	Amministratori investiti di particolari cariche.	
	L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un	
	trattamento di fine mandato.	
	Art. 35 (Rappresentanza)	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la	
	rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in	
	giudizio. La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei	
	limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri	
	Delegati, se nominati. Il consiglio di amministrazione può	
	nominare Direttori Generali, Istitutori e Procuratori	
	Speciali. In caso di assenza o di impedimento del	
	Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al	
	Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova	

	dell'assenza o dell'impedimento del Presidente. Il	
	Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti	
	delle deleghe agli stessi conferite, potrà conferire	
	speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad	
	altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle	
	norme legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 36 (Organo di controllo)	
	L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via	
	facoltativa, nomina un sindaco unico o un revisore legale (o	
	società di revisione legale) quale organo di controllo.	
	L'Assemblea potrà altresì, in alternativa, nominare, quale	
	organo di controllo, un collegio sindacale, il quale, in	
	questo caso, si comporrà di tre membri effettivi e due	
	supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso	
	dei requisiti previsti dalla legge. Il Presidente del	
	Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.	
	L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e	
	scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione	
	del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	La retribuzione annuale dell'organo di controllo è	
	determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per	
	l'intero periodo di durata dell'ufficio.	
	Il Collegio Sindacale o il sindaco unico, quando nominati,	
	esercitano anche la revisione legale dei conti e dovranno	
	essere scelti fra i revisori legali in possesso dei	

	requisiti di legge	
	TITOLO VII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 37 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa	
	nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 38 (Devoluzione del patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel	
	seguente ordine: - a rimborso delle quote effettivamente	
	versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate a	
	norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi	
	deliberati e non ancora corrisposti; - a rimborso delle	
	quote effettivamente versate dai soci cooperatori,	
	eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22,	
	lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora	
	corrisposti; - al Fondo mutualistico per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della	
	legge 31 gennaio 1992, n. 59.	
	TITOLO VIII	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 39 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e	
	soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i	
	soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	

	dell'attività mutualistica, Il consiglio di amministrazione,	
	oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della legge	
	142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti	
	sotto ponendoli successivamente all'approvazione	
	dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le	
	modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno	
	essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati	
	Tecnici, se verranno costituiti.	
	Art. 40 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve	
	e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di	
	riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo	
	e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto	
	osservati. In particolare ai sensi dell' articolo 2514 del	
	codice civile la Cooperativa: - non potrà distribuire	
	dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei	
	buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo	
	rispetto al capitale effettivamente versato; - non potrà	
	remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; -	
	non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori; -	
	dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa,	

40 di 41

41 di 41